



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio XI - Ufficio Scolastico di Treviso
Via Sartorio, 1 - 31100 TREVISO

U.O. n. 6 - Affari generali, Contenzioso e Disciplina, Esami di Stato

Prot. 13121/A21

Treviso, 15 dicembre 2010

RACCOMANDATA A.R.

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
VENEZIA
(rif. nota n. 42588 del 13.8.2010)

e, p.c,
ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE UFF. I°
RIVA DE BIASIO S.CROCE 1299
VENEZIA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IST. COMPRENSIVO
S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

AVV. FABIO VIAL
VIA GAIDOLA, 28
31010 FONTE (TV)

OGGETTO: CONT. 4379/2010. RICORSO EX ART. 700 C.P.C. TRIBUNALE
TREVISO. SEZ. LAVORO. MAZZAROLO ANTONIETTA.

Si fa riferimento alla richiesta inoltrata dal legale in indirizzo anche a Codesta
Avvocatura e all'US.R., che, ad ogni buon fine, si rimette in copia.

La fattispecie attiene al contenzioso evidenziato in oggetto, concernente un
ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto avanti il Tribunale di Treviso dall'insegnante
elementare Mazzarolo Antonietta, per la sospensione degli effetti di un provvedimento
adottato in data 26.2.2010 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fonte,
con il quale lo stesso comunicava all'interessata "il *preavviso di risoluzione del
rapporto di lavoro a decorrere dal 1.9.210*", avendo la stessa raggiunto l'anzianità
contributiva di anni 40.

Il Giudice del Lavoro adito, con ordinanza in data 6 settembre 2010 **respingeva** il ricorso, pronunciandosi "sotto il profilo della configurabilità apparente del diritto fatto valere".

La ricorrente, avverso tale ordinanza, produceva reclamo ex art. 669 terdecies, avanti il Tribunale di Treviso.

Di tale reclamo lo scrivente informava Codesta Avvocatura con nota n. 10969/A21 del 13.10.2010, chiedendo che Codesta Avvocatura medesima assumesse la difesa dell'Amministrazione, atteso che il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, non ammette l'intervento di funzionari dell'Amministrazione, considerando il procedimento ex art. 669 terdecies un vero e proprio procedimento di 2° grado.

Orbene, il Tribunale in data 12.11.2010 **accoglieva** il nuovo ricorso, riformando la precedente ordinanza del Giudice del Lavoro, così provvedendo con ordinanza n. 6413/2010 del 12.11.2010:

"sospende l'efficacia del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro in data 26.2.2010 ed ordina al M.I.U.R. di reintegrare in servizio la ricorrente Antonietta Mazzarolo, nel ruolo ricoperto e con medesime mansioni, qualifica e trattamento economico goduti fino al licenziamento".

Per l'effetto, lo scrivente provvedeva a dar esecuzione all'ordinanza citata del Tribunale di Treviso, con atto n. 12470 del 26.11.2010, riassegnando la docente all'Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini, dove la stessa prestava servizio fino al 31.8.2010.

A ben vedere, il Tribunale non stabilisce che l'interessata sia assegnata anche alla medesima "classe" dove insegnava in precedenza, ma, più genericamente, che sia reintegrata per "mansioni, qualifica e trattamento economico". Esattamente ciò che è stato fatto dall'Amministrazione Scolastica.

Tutto ciò premesso, si chiede il parere di Codesta Avvocatura sulla vicenda di cui trattasi e, in particolare:

- 1) se sia corretto l'atto di assegnazione adottato;
- 2) se l'Amministrazione Scolastica possa eventualmente riadottare un provvedimento di licenziamento, emendato nel senso indicato dal Tribunale, integrandolo con le motivazioni previste;
- 3) se sia stato fissato al ricorrente il termine per l'inizio del giudizio di merito, ex art. 669 octies - 4° comma

ALLEGATI

- 1) Ordinanza G.L. del 6.9.2010.
- 2) Ordinanza Tribunale del 12.11.2010
- 3) Provvedimento USP Treviso n. 12470 del 26.11.2010
- 4) Richiesta Avv. Vial del 10.12.2010.

IL DIRIGENTE
(dr.ssa Maria Giuliana Bigardi)